



REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Articolo 1 – Finalità e criteri generali

Articolo 2 – Destinatari e bacino d'utenza

Articolo 3 – Organizzazione del servizio

Articolo 4 – Linee, orari e fermate

Articolo 5 - Vigilanza sullo scuolabus

Articolo 6 - Responsabilità

Articolo 7 - Alunni –Norme Comportamentali – Rapporti con la famiglia -

Articolo 8 – Tariffe

Articolo 9 – Norme finali

Art. 1 – Finalità e criteri generali

1. Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di facilitare l'accesso alla scuola di competenza ed è rivolto agli alunni delle scuole d'infanzia e agli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo.
Il servizio scuolabus viene affidato dal Comune di Peschiera del Garda ad una ditta appaltatrice con specifico contratto di servizio.
2. Il Comune individua con proprio provvedimento le direttive per la definizione delle tariffe ed agisce con ampia discrezionalità riguardo all'organizzazione del servizio.
3. Il presente Regolamento regola le modalità di accesso e di utilizzo del servizio da parte dell'utenza.
4. Disciplina inoltre le norme di comportamento degli alunni, i compiti degli accompagnatori e le modalità di esecuzione del servizio da parte della ditta appaltatrice, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo.

Art. 2 – Destinatari e bacino d'utenza

1. Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni iscritti a tutte le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado, residenti nel Comune di Peschiera del Garda, sue frazioni e località, che godono del diritto di precedenza rispetto ai non residenti.
2. Il servizio è previsto per gli alunni portatori di handicap frequentanti le scuole d'infanzia, primaria e secondaria, laddove non presentino patologie tali da rendere il loro trasporto incompatibile con i mezzi ordinariamente utilizzati.

Art. 3 – Organizzazione del servizio

1. Il servizio inizia a partire dal 1° giorno di scuola e ne possono usufruire gli alunni per i quali è stata effettuata l'iscrizione e si espleta nei giorni di scuola previsti dal calendario scolastico.
Nel caso di scioperi o assemblee si seguono precise indicazioni del Dirigente dell'Istituto Comprensivo, che definisce le modalità relative all'accoglienza degli alunni.
2. L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico deve essere richiesta dai genitori dell'alunno utilizzando l'apposito modulo fornito dal Comune in forma cartacea o scaricabile dal sito www.comune.peschieradelgarda.vr.it → GUIDA AI SERVIZI → SCUOLE, che deve essere riconsegnato al personale di vigilanza sullo scuolabus, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto.
L'ammissione al servizio ha validità annuale; eventuali disdette o iscrizioni in corso d'anno dovranno essere rispettivamente comunicate o richieste in forma scritta all'ufficio comunale preposto.

Art. 4 – Linee, orari e fermate

1. La ditta appaltatrice contribuisce al buon funzionamento del servizio e, in collaborazione con l'ufficio comunale competente, studia e programma i percorsi con criteri tali da evitare situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle varie sedi scolastiche, fermo restando le finalità del servizio.
2. La fermata dello scuolabus deve avvenire negli appositi spazi e comunque in posizione tale da ingombrare il meno possibile la carreggiata stradale.
3. La ditta appaltatrice consegna al Comune, entro e non oltre il mese di dicembre di ogni anno, il Piano delle Linee e Orari del servizio scuolabus, che rimarrà disponibile in copia presso l'ufficio comunale preposto, con l'indicazione degli orari, dei percorsi e dei punti di fermata, definiti con le modalità di cui al punto precedente.
4. Eventuali modifiche e/o nuove richieste degli utenti, saranno valutate studiando i percorsi già prestabiliti e osservando la puntualità degli orari.
5. Il servizio è impiegato per il trasporto dei soli alunni verso le rispettive sedi scolastiche e, al termine delle lezioni, per il rientro a casa degli stessi, nei punti stabiliti.

Art. 5 – Vigilanza sullo scuolabus

1. Il Comune garantisce, su tutte le linee, il servizio di accompagnamento, che viene svolto da personale dipendente di una ditta appaltatrice del servizio.
2. Gli accompagnatori hanno l'obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni al fine di evitare che arrechino danno a sé stessi o a terzi o a cose e che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo.
3. Aiutano gli alunni, in caso di necessità, durante le operazioni di salita e di discesa e svolgono il loro compito con la necessaria diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo fisico e psichico dell'utenza. Inoltre gli accompagnatori non sono tenuti ad abbandonare il mezzo e gli alunni che lo occupano, per accompagnare o far attraversare la strada ad alcuno: sarà cura della famiglia provvedere a tale compito.

Art. 6 – Responsabilità

1. La responsabilità dell'autista e del personale di vigilanza è limitata al trasporto e alla cura degli alunni; per cui una volta che essi siano scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada e/o il percorso dalla fermata scuolabus/casa non potrà costituire onere a loro carico o a carico del Comune.
Nel sottoscrivere la richiesta di utilizzo del servizio, i genitori degli alunni si impegnano pertanto ad essere presenti alla fermata dello scuolabus.
L'ACCETTAZIONE DELL'OBBLIGO DI ESSERE PRESENTE ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS E' CONDIZIONE INDISPENSABILE PER ACCEDERE AL SERVIZIO.
Solo in casi eccezionali può essere presentato, alla vigilatrice sullo scuolabus, modulo sottoscritto dal genitore in cui si delega parenti, amici o vicini al ritiro del figlio alla fermata.
Per coloro che frequentano la scuola secondaria di 1° grado e le classi 3°, 4° e 5° della scuola primaria, la famiglia può autorizzare il proprio figlio a rientrare a casa autonomamente, sottoscrivendo apposito modulo in cui si assume ogni responsabilità in merito.
L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di negare tale autorizzazione qualora rilevi la sussistenza di situazioni di pericolo per la sicurezza dell'alunno.
I genitori che prelevano il figlio alla fermata non possono attraversare la strada prima che lo scuolabus sia ripartito e comunque non possono transitare/sostare in posizioni pericolose rispetto al movimento dello scuolabus.
2. Nel caso in cui al ritorno non sia presente alla fermata un genitore o persona delegata, ad eccezione di quelli autorizzati a rientrare a casa autonomamente, il personale di vigilanza si attiverà immediatamente per avvisare la famiglia e se necessario provvederà con l'autista, a consegnare il bambino al personale dell'Istituto Comprensivo Scolastico, che avviserà la famiglia affinché si attivi per andare a recuperare il proprio figlio.

Art. 7 – Alunni – Norme comportamentali – Rapporti con la famiglia –

1. L'utilizzo del servizio di trasporto scolastico si configura per gli alunni come momento educativo, atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Il Comune e la ditta appaltatrice del servizio si impegnano con le famiglie ad offrire la massima collaborazione e disponibilità.
3. L'alunno, all'interno del mezzo, dovrà avere riguardo e non sporcare le attrezzature del mezzo pubblico, non potrà utilizzare cartelle e/o zaini con rotelline esposte che impediscano il movimento all'interno dello scuolabus.
4. Inoltre dovrà usare un linguaggio conveniente e mantenere un corretto comportamento: stare seduto nel posto assegnatogli, non disturbare i compagni di viaggio, rispettare ed ascoltare la vigilatrice e l'autista.
5. E' vietato agli alunni, per motivi di sicurezza, alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento o sporgersi dai finestrini, utilizzare dispositivi elettronici, cellulari e oggetti pericolosi che possono procurare danni a persone e cose, quali petardi, accendini, coltelli o taglierini, fiammiferi ecc.

Per le violazioni delle norme comportamentali sono previste le seguenti disposizioni:

- richiamo verbale da parte del personale di vigilanza
- ritiro del cartellino
- nel caso si ignorasse tale provvedimento, la vigilatrice consegnerà il tesserino al Dirigente dell'Istituto Comprensivo, per il successivo avviso alla famiglia e i relativi provvedimenti disciplinari
- in caso di recidività delle violazioni e a seguito di gravi e ripetute scorrettezze, il personale di vigilanza darà immediatamente segnalazione scritta al Comune e al Dirigente dell'Istituto Comprensivo e la famiglia sarà convocata dal Comune per l'avvio della procedura di sospensione ed eventuale successiva revoca del servizio di trasporto, senza rimborso della tariffa versata.
- l'autista ha la facoltà di interrompere la guida qualora ritenesse che vi siano condizioni di pericolo o di pregiudizio al sicuro svolgimento del servizio. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non saranno contestati alla ditta appaltatrice.

Art. 8 – Tariffe

1. La politica tariffaria è di competenza del Comune e il personale di vigilanza è tenuto a controllare il possesso del tesserino rilasciato dal Comune, senza il quale non è possibile usufruire del servizio.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è in visione presso il Comune e sul sito istituzionale e attribuisce al personale addetto e agli utenti il compito e la responsabilità di attuazione e rispetto di quanto indicato.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia.
3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente e le norme comportamentali.